



Cessione mascherine & Co

Le indicazioni IVA

Riportiamo gli aggiornamenti alle regole IVA di fatturazione delle mascherine e altri dispositivi medici.

A partire dalle cessioni effettuate **dal 19 maggio 2020**, in base all'articolo 124 del DL 34/2020, le cessioni dei beni necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 **sono esenti da IVA fino al 31 dicembre 2020** pur mantenendo il diritto alla detrazione dell'imposta pagata sugli acquisti e sulle importazioni.

A partire dal 1° gennaio 2021 gli stessi beni avranno un'aliquota Iva del 5% come da tabella A, parte II-bis, punto 1-ter.1, allegata al D.P.R. 633/1972.

Il momento rilevante da cui applicare l'esenzione è dato dall'effettuazione dell'operazione ai fini Iva; si fa riferimento alla **consegna o spedizione** nel caso di cessione di beni mobili oppure il **momento del pagamento o l'emissione della fattura** stessa se questi avvengono prima della consegna/spedizione dei beni.

Ad esempio, il pagamento anticipato in data 18 maggio, è fatturato con IVA al 22%.

Nell'emissione della fattura elettronica di cessione esente è consigliata la creazione di un codice Iva dedicato con indicazione di **operazione esente articolo 124 DL 34/2020**. Quando non è esposta l'Iva è richiesta anche la **"natura dell'operazione"**: in assenza di ulteriori indicazioni, **potrebbe essere riportato il codice N4 – operazioni esenti** seguendo letteralmente la norma. Le operazioni esenti conosciute fanno riferimento esplicito all'articolo 10 dell'IVA tra le quali ritroviamo assicurazioni, prestazioni sanitarie, ecc. ma non le operazioni in commento.

Rimaniamo in attesa di chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Per quanto riguarda **l'individuazione dei beni oggetto dell'agevolazione** la norma (articolo 124 DL 34/2020) fa riferimento ai seguenti, senza ulteriori specifiche:

- ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva;
- monitor multiparametrico anche da trasporto;
- pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale;
- tubi endotracheali;
- caschi per ventilazione a pressione positiva continua;
- maschere per la ventilazione non invasiva;
- sistemi di aspirazione;
- umidificatori;
- laringoscopi;
- strumentazione per accesso vascolare;
- aspiratore elettrico;
- centrale di monitoraggio per terapia intensiva;
- ecotomografo portatile;
- elettrocardiografo;

- tomografo computerizzato;
- **mascherine chirurgiche;**
- **mascherine Ffp2 e Ffp3;**
- articoli di abbigliamento protettivo per **finalità sanitarie** quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione, calzari e soprascarpe, cuffie copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici;
- termometri;
- detergenti disinfettanti per mani;
- dispenser a muro per disinfettanti;
- soluzione idroalcolica in litri;
- perossido al 3 per cento in litri;
- carrelli per emergenza;
- estrattori RNA;
- strumentazione per diagnostica per COVID-19;
- tamponi per analisi cliniche;
- provette sterili;
- attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo.

L'Agenzia delle Dogane con la [circolare n. 12/2020 del 30 maggio, Prot.163209/RU](#), si esprime sulla tassatività dell'elencazione dei beni precisando in particolare sulle mascherine che sono esplicitamente riportate soltanto le **mascherine "chirurgiche"** e le **"mascherine Ffp2 e Ffp3"**.

Le mascherine generiche sono assoggettate ad IVA al 22%.

Com'è noto, le **mascherine generiche (o filtranti) non sono un dispositivo medico (DM) né un dispositivo di protezione individuale (DPI)** e, pertanto, sul piano strettamente interpretativo, vista anche la finalità della norma, il beneficio introdotto può essere riconosciuto esclusivamente ai beni espressamente nominati dalla stessa: **l'elencazione contenuta nell'articolo 124 va intesa, infatti, come tassativa e non meramente esemplificativa.**

Pertanto, si rileva che, in ragione della diversità che distingue le mascherine generiche da quelle chirurgiche ed Ffp2 e Ffp3, ai fini della produzione e della commercializzazione, le mascherine generiche devono soddisfare le condizioni richiamate nella [circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 107886 del 23 aprile 2020](#).

A questo proposito, le **mascherine filtranti generiche** possono superare i controlli presso le Autorità doganali territoriali solo nel rispetto delle condizioni che seguono:

- a) non devono recare la marcatura CE,
- b) devono indicare espressamente che non si tratta di un Dispositivo Medico (DM) o Dispositivo di Protezione Individuale (DPI),
- c) devono essere accompagnate da una avvertenza che indichi chiaramente che non garantiscono in alcun modo la protezione delle vie respiratorie di chi le indossa, che non sono utilizzabili quando sia prescritto l'uso di Dispositivi Medici o Dispositivi di Protezione Individuale (per uso sanitario o sui luoghi di lavoro).

L'Agenzia delle dogane nella circolare citata riepiloga infine in una tabella i codici (Taric) di classifica doganale delle merci alle quali è stato associato il Codice Addizionale Q101 da indicare, fino al 31 dicembre 2020, nella casella 33 del DAU. Si riporta di seguito la descrizione del codice: Q101: esenti dall'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 124, comma 2, DL 19 maggio 2020, n. 34.

Si seguito l'**estratto** della tabella relativa ad alcuni beni esenti con i relativi codici

mascherine chirurgiche	ex 6307 9098
mascherine Ffp2 e Ffp3.	ex 6307 9098 ex 9020 0000 80

articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali:	
guanti in lattice, in vinile e in nitrile	ex 3926 2000 ex 4015 1100 ex 4015 1900
visiere e occhiali protettivi	ex 9004 9010 ex 9004 9090 ex 3926 9097 ex 3926 2000
tute di protezione	ex 6210 10 ex 6210 20 ex 6210 30 ex 6210 40 ex 6210 50
calzari e soprascarpe	ex 3926 90 97 ex 4818 90 10 ex 6307 90 98
cuffie copricapo	ex 6210 20
camici impermeabili	ex 6210 20
camici chirurgici	ex 6210 20
termometri	ex 9025 1120 ex 9025 1180 ex 9025 1900
detergenti disinfettanti per mani	ex 3401 1100 ex 3401 1900 ex 3401 2010 ex 3401 2090 ex 3401 3000 ex 3402 1200 ex 3808 94

Il Servizio Fiscale Tributario di API Torino è a disposizione degli associati per informazioni e approfondimenti (011 4513.202-222; fiscale@apito.it – clara.pollet@apito.it).

03/06/2020